

## I BENI CULTURALI

### IL PATRIMONIO CULTURALE

Il patrimonio culturale e ambientale dell'Italia costituisce una straordinaria ricchezza per il nostro paese. È composto da beni archeologici, architettonici, artistici, biblioteche e superano le 100.000 unità.

Un patrimonio così ampio e variegato richiede notevoli forze organizzative e finanziari per la sua gestione. La valorizzazione e la difesa del patrimonio culturale sono esigenze avvertite da tutti i Paesi del mondo, per questo motivo sono state stipulate diverse convenzioni tra gli Stati e anche l'Unione Europea ha regolamentato in vario modo questo settore.

#### LE FONTI NORMATIVE IN MATERIA CULTURALE

L'Italia, inoltre, possiede circa il 75% del patrimonio artistico mondiale, per tanto nel 1939 venne emanata la legge Bottai, che rappresentava la prima legge organica volta a disciplinare la tutela dei beni culturali, introducendo il divieto di esportazione di determinati beni storico artistici, che venne poi sostituita, nel 1999, dal Testo Unico, incentrato sul sistema dei vincoli. Tuttavia la necessità di sottoporre a totale il patrimonio culturale ha trovato il massimo riconoscimento con l'introduzione della costituzione italiana, nell'articolo 9, attraverso il quale il nostro paese ha scelto di considerare tra i compiti essenziali la promozione, lo sviluppo e l'elevazione culturale della collettività.

A distanza di pochi anni anche il Testo Unico venne abrogato e sostituito dal codice di beni culturali e del paesaggio. Esso è composto da 184 articoli e un allegato ed è suddiviso in cinque parti.

L'articolo due del codice contiene

I beni culturali ovvero gli immobili e mobili che rappresentano lo studio di un popolo, le sue caratteristiche, il suo comportamento e le altre cose individuate come testimonianze aventi valori di civiltà, infatti sono considerati beni culturali i templi di Agrigento, gli affreschi della cappella Sistina, i papiri egiziani ecc.

E i beni paesaggistici ovvero gli immobili e le aree che rappresentano valori storici, culturali, naturali ed estetici del territorio, ad esempio le Dolomiti, l'Etna, i parchi nazionali ecc.

#### LE TIPOLOGIE DI BENI CULTURALI

A causa dell'elevato numero di beni posseduti, la chiesa cattolica ha istituito nel 1995 un apposito ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici, la cui competenza si estende anche alla cura degli archivi, delle biblioteche e dei musei.

L'ufficio, inoltre, mira a favorire la collaborazione tra la chiesa cattolica e le pubbliche amministrazioni.

#### GLI INTERVENTI A FAVORE DEI BENI CULTURALI

Il primo aspetto della seconda parte del codice riguarda la tutela che deve essere realizzata in relazione alla: vigilanza, protezione, ritrovamenti e scoperte, espropriazione ecc.

Il secondo aspetto invece attiene gli obblighi di fruizione e valorizzazione che regola: l'uso dei beni culturali, i principi e la consultabilità.

Secondo quanto disposto dalla riforma del titolo V della costituzione allo Stato compete, in via esclusiva, la funzione di tutela, mentre la loro valorizzazione è attribuita, in modo concorrente, a Stato regioni, a seconda della titolarità e dell'importanza dei beni stessi.

L'attività di tutela e vigilanza vi è un apposito ministero, e anche comuni, le città metropolitane e le province vengono chiamate a collaborare.

Alle soprintendenze vengono affidati i compiti di attività di catalogazione, autorizzazione dell'esecuzione di opere e lavori su beni culturali, emissione di pareri, attività di ricerca possono essere di due tipi: per l'archeologia, belle arti e paesaggi e archivistiche e bibliografiche.

In Italia sono presenti 39 soprintendenze sparse su tutto il territorio, +1 speciale per la città di Roma e 12 archivistiche e bibliografiche.

## LA TUTELA DEI BENI CULTURALI

La tutela del patrimonio culturale è definita nell' articolo tre. Il primo aspetto riguarda la vigilanza dei beni culturali, che compete al ministero, salvo la possibilità concessa ai soprintendenti. Essa inoltre consiste nell' adottare misure di protezione.

Le misure di conservazione, sono indicate negli articoli 29 e 44. L' articolo 29 definisce il concetto di conservazione e deve essere realizzata attraverso: studio, prevenzione, manutenzione e restauro. L' articolo 30 invece dispone gli interventi conservativi, che possono essere volontari o imposti dal ministero.

Altre forme di protezione sono le misure di tutela indiretta, la richiesta di autorizzazione per il prestito di beni culturali al fine di realizzare mostra, il divieto di collocare cartelli, il divieto di distacco, la tutela degli studi d' artista ecc.

La carta del rischio è un sistema informativo che consente di conoscere le situazioni di rischio in cui si trovano i beni culturali italiani. Per quanto riguarda la circolazione dei beni culturali, in linea generale, il commercio non è vietato, ma è sottoposto a una serie di prescrizioni e limitazioni.

I beni culturali che non fanno parte del demanio, in linea teorica, possono essere venduti ma sono subordinati dal rilascio di un' autorizzazione ministeriale.

L' uscita temporanea fuori dal territorio della Repubblica è sempre consentita, purché sia garantita l' integrità e la sicurezza del bene.

La vendita e l' uscita definitiva dal territorio italiano invece avvengono solo dopo la presentazione di una richiesta all' ufficio apposito, indicando il valore dell' opera. La richiesta, viene poi inviata agli uffici competenti per poter valutare la possibilità e rilasciare il cosiddetto attestato di libera circolazione.

Se esso non viene rilasciato si avvia il procedimento di dichiarazione di interesse culturale del bene. I beni culturali con valore inferiore a 13.500 € possono transitare liberamente dietro semplice autocertificazione.

## LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

La seconda parte del titolo II del codice, invece, si occupa della valorizzazione, la cui necessità nasce dalla considerazione che la disponibilità di un immenso patrimonio non è garanzia, in quanto è necessario affiancarci una serie di servizi primari che ne favoriscano il corretto utilizzo.

Tutelare e valorizzare anche in chiave turistica le ricchezze italiane, dunque, rappresenta un' opportunità per lo sviluppo del paese.

Per poter usufruire al meglio di un bene culturale è necessario elaborare un piano strategico di valorizzazione e sviluppo culturale, ovvero un documento attraverso cui gli enti preposti siano in grado di leggere il proprio territorio, selezionare le priorità di intervento sostenibili e destinare le risorse necessarie per realizzare interventi in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Le forme di gestione possono essere: in forma diretta, attraverso strutture organizzative; in forma indiretta, mediante la concessione di beni a terzi che deve avvenire attraverso procedure trasparenti che consentano di effettuare un confronto tra vari progetti.

Per la valorizzazione dei beni di proprietà privata le modalità devono essere stabilite con un accordo da stipularsi con il proprietario.

Il codice disciplina, inoltre, alcuni servizi aggiuntivi, come: il diritto editoriale di vendita di cataloghi, la gestione dei punti vendita, servizi di informazione, di accoglienza, di caffetteria ecc.

Il ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono realizzare, promuovere e sostenere ricerche, studi e altre attività conoscitive aventi come oggetto il patrimonio culturale.

È considerato sponsorizzazione ogni forma di contributo da parte dei soggetti privati volta alla progettazione di iniziativa nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale.